



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 94 del 05/02/2025

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE OPERATIVA E DI SUPPORTO PER GLI INTERVENTI TECNICO-IMPIANTISTICI DEL P.O. MADONNA DEL POPOLO DI OMEGNA, CHE A FAR DATA DAL 01/01/2025 ANNULLA E SOSTITUISCE LA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA N. 699 DEL 12/09/2023**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



I presenti documenti informatici sono sottoscritti con firma digitale, creati e conservati digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



I presenti documenti informatici sono sottoscritti con firma digitale, creati e conservati digitalmente secondo la normativa vigente



## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso che:**

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019, come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022, ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- il Direttore Generale dell'ASL VCO, in esito all'adozione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. 58-8782 del 12/04/2019, con deliberazione n. 370 del 14.05.2019 dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari;
- in data 29/07/2022 avanti il notaio Errico ALFANI di Borgomanero ha avuto luogo la sottoscrizione dei nuovi atti societari che sanciscono il passaggio dalla fase sperimentale alla gestione ordinaria del COQ S.p.A.;
- con delibera del Direttore Generale n. 596 del 16/08/2022, immediatamente esecutiva, si è preso atto della sottoscrizione dei nuovi atti societari, come allegati alla delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, "*l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolamentereà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi consequenti*";

**richiamata** la delibera n. 699 del 12/09/2023 con la quale veniva approvata la convenzione tra il COQ e l'ASL VCO per attività di collaborazione operativa per l'esecuzione degli interventi di messa a norma antincendio del P.O. Madonna del Popolo di Omegna, pianificati sul triennio 2023/2025, da parte del personale appartenente alla SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale (d'ora in poi TE.C.A.N.O.), avente validità triennale dal 25.09.23 al 25.09.26;

**considerato che**, come da accordi intercorsi tra il Direttore Generale del COQ e il Responsabile della SOS TE.C.A.N.O., il COQ spa comunicava per le vie brevi l'esigenza di avvalersi del supporto della SOS Te.C.A.N.O. per attività di collaborazione operativa e consulenza per *tutti* gli interventi tecnico impiantistici di rilievo, pianificati nel triennio 2023-2025, e non solo per gli interventi di messa a norma antincendio;



**ritenuto opportuno** stipulare una nuova convenzione avente decorrenza dal 01/01/2025 e termine in data 30/06/2026, che a far data dal 01/01/2025 annulli e sostituisca quella approvata con delibera n. 699 del 12/09/2023, al fine di integrare l'oggetto della convenzione, prevedendo l'attività di collaborazione e consulenza per *tutti* gli interventi tecnico-impiantistici di rilievo, ed anticiparne la scadenza dal 25/09/26 al 30/06/2026;

**dato atto che,** previo parere favorevole del Responsabile della SOS TE.C.A.N.O., la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni, con nota prot. 82284 del 19/12/2024 ha comunicato al COQ S.p.A. la disponibilità ad attivare la convenzione per attività di collaborazione operativa e consulenza per tutti gli interventi tecnico impiantistici, trasmettendo la bozza di disciplinare predisposta di concerto con il Responsabile della struttura competente, per la opportuna condivisione del testo, e comunicando altresì la cessazione al 31/12/24 del rapporto convenzionale approvato con delibera n. 699 del 12/09/2023;

**visto** l'art. 84 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali triennio 2016-2018;

**considerato che** l'attività svolta dal personale della SOS TE.C.A.N.O. a favore del COQ sarà espletata dal lunedì al venerdì (con esclusione delle giornate festive), *fuori dall'orario di servizio* cui il personale è tenuto presso l'Azienda di appartenenza, al fine di non compromettere il regolare svolgimento dell'attività istituzionale presso l'ASL VCO, ed è stimata in un massimo di:

- circa 460 ore annuali, di norma suddivise in 9 ore a settimana, per le attività riferibili al Responsabile della SOS;
- circa 504 ore annue, di norma suddivise in 6 ore settimanali, per le attività riferibili al personale amministrativo afferente alla SOS;

**preso atto che** il COQ, come comunicato con email del 23/12/2024 acquisita al prot. aziendale n. 83213 del 24/12/2024, ha approvato il disciplinare di convenzione nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01) e, a seguito della corrispondenza intercorsa, con comunicazione email del 23/01/25, acquisita al prot. aziendale n. 5180 del 24/01/25, confermava l'interesse ad attivare il rapporto;

## **PROPONE**

**di stipulare** la convenzione con il COQ S.p.A. per attività di collaborazione operativa e consulenza per tutti gli interventi tecnico impiantistici del P.O. Madonna del Popolo di Omegna, alle condizioni specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



**di dare atto che:**

- la convenzione ha durata dal 01/01/2025 al 30/06/2026 e a far data dal 01/01/2025 annulla e sostituisce quella approvata con delibera n. 699 del 12/09/2023;
- la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata, previo accordo tra le parti, per il tempo necessario alla conclusione di tutte le attività previste dalla convenzione e compatibilmente con la disponibilità della SOS TE.C.A.N.O.;
- i pregressi rapporti, eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione approvata col presente provvedimento;
- gli introiti derivanti dal presente provvedimento sono stimati in:

INTROITI	CONTO	BILANCIO ESERCIZIO
€ 70.000,00	4.50.03.48	Anno 2025
€ 35.000,00	4.50.03.48	Anno 2026

**di precisare che** il compenso concordato per le attività in oggetto, al lordo degli oneri (ex Inpdap, Irap e I.V.A.) deve affluire all'ASL VCO e, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, sarà poi ripartito tra il personale afferente la SOS TE.C.A.N.O., secondo la rendicontazione periodica predisposta dal Responsabile della SOS;

**di affidare** alla SOS TE.C.A.N.O., alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio e alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, ciascuno per quanto di propria competenza, gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

**di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare dei convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

**di dichiarare** cessato, alla data del 31/12/2024, il rapporto convenzionale approvato con delibera del Direttore Generale n. 699 del 12/09/2023 e pertanto dare mandato alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio di assumere i provvedimenti di competenza con specifico riferimento alle modifiche degli introiti stimati nei Bilanci di previsione degli anni 2025 e 2026.

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.**



**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**

**DELIBERA**

**1) di stipulare** la convenzione con il COQ S.p.A. per attività di collaborazione operativa e consulenza fornita dalla SOS Te.C.A.N.O. per tutti gli interventi tecnico impiantistici del P.O. Madonna del Popolo di Omegna, alle condizioni specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

**2) di dare atto che:**

- la convenzione ha durata dal 01/01/2025 al 30/06/2026 e a far data dal 01/01/2025 annulla e sostituisce quella approvata con delibera n. 699 del 12/09/2023;
- la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata, previo accordo tra le parti, per il tempo necessario alla conclusione di tutte le attività previste dalla convenzione e compatibilmente con la disponibilità della SOS TE.C.A.N.O.;
- i pregressi rapporti, eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione approvata col presente provvedimento;
- gli introiti derivanti dal presente provvedimento sono stimati in:

INTROITI	CONTO	BILANCIO ESERCIZIO
€ 70.000,00	4.50.03.48	Anno 2025
€ 35.000,00	4.50.03.48	Anno 2026

**3) di precisare che** il compenso concordato per le attività in oggetto, al lordo degli oneri (ex Inpdap, Irap e I.V.A.) deve affluire all'ASL VCO e, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, sarà poi ripartito tra il personale afferente la SOS TE.C.A.N.O., secondo la rendicontazione periodica predisposta dal Responsabile della SOS;

**4) di affidare** alla SOS TE.C.A.N.O. ASL VCO, alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio e alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, ciascuno per quanto di propria competenza, gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

**5) di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare dei convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

**6) di dichiarare** cessato, alla data del 31/12/2024, il rapporto convenzionale approvato con delibera del Direttore Generale n. 699 del 12/09/2023 e



I presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

pertanto dare mandato alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio di assumere i provvedimenti di competenza con specifico riferimento alle modifiche degli introiti stimati nei Bilanci di previsione degli anni 2025 e 2026;

**7) di dare atto che** la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

**CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI  
QUADRANTE S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE  
OPERATIVA E DI SUPPORTO PER TUTTI GLI INTERVENTI TECNICO-**

**IMPIANTISTICI DEL P.O. MADONNA DEL POPOLO DI OMEGNA**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

**E**

**il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.** (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna, Lungolago Buozzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica, di seguito congiuntamente denominate "Parti"

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - Oggetto**

L'ASL VCO mette a disposizione il proprio personale appartenente alla SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale (d'ora in poi TE.C.A.N.O.) per attività di collaborazione operativa e di supporto per gli interventi tecnico-impiantistici del Presidio Ospedaliero Madonna del Popolo di Omegna, pianificati nel triennio 2023-2025. In particolare la SOS TE.C.A.N.O. dell'ASL VCO si impegna a fornire al COQ supporto operativo nelle procedure di ricerca del contraente ed affidamento incarico sino alla stipula

del contratto, in conformità alla normativa vigente, nonché attività di collaborazione e consulenza per tutti gli interventi tecnico-impiantistici di rilievo, come da richieste del COQ.

### **ART. 2 - Compiti e responsabilità delle Parti**

Il COQ, in qualità di titolare dell'intervento, si impegna a:

- procurare i documenti, chiarimenti, integrazioni e approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti affidati alla SOS TE.C.A.N.O. dell'ASL VCO;
- definire i criteri e le condizioni da applicarsi per le procedure di scelta del contraente;
- assumere i provvedimenti formali di approvazione, affidamento e nomina, mantenendo a proprio carico la responsabilità nei confronti dei soggetti affidatari;
- fornire assistenza legale in caso di necessità, durante lo svolgimento dei compiti previsti dalla convenzione;
- mettere a disposizione il proprio personale per le attività tecniche coordinate tra le Parti.

La SOS TE.C.A.N.O. dell'ASL VCO curerà la gestione delle procedure di gara, come di seguito specificato:

- Assunzione ruolo di Responsabile Unico di Progetto sino alla fase di affidamento degli incarichi (come da normativa vigente – Codice degli Appalti e circolari ANAC)
- Predisposizione documentazione di gara (Bando di gara in formato europeo, Disciplinare di gara, Capitolato d'appalto, Modulistica e altri allegati)
- Predisposizione atti amministrativi di indizione della gara (approvazione documentazione, determinazione a contrarre)
- Avvio fase di pubblicazione della gara (Gazzetta Ufficiale Europea, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) e altre forme di pubblicazione (quotidiani e periodici, piattaforme regionali e nazionali, da valutare sulla base del valore)
- Pubblicazione effettiva della gara e gestione degli eventuali quesiti e dei

sopralluoghi (se previsti)

- A seguito dell'acquisizione delle istanze, gestione della fase di valutazione delle offerte: archiviazione delle istanze pervenute, gestione della fase di verifica amministrativa (eventuale nomina commissione "ad-hoc", verifica amministrativa, eventuale soccorso istruttorio, predisposizione atti di ammissione/esclusione delle istanze), nomina della commissione giudicatrice, gestione della fase di valutazione delle offerte tecniche e relativi verbali, gestione della fase di valutazione delle offerte economiche e della proposta di aggiudicazione
- Avvio e gestione fase di verifica (controlli previsti dalla normativa – FVOE, antimafia, altri controlli)
- Predisposizione atti di aggiudicazione definitiva e loro pubblicazione secondo la normativa (avviso di aggiudicazione, pubblicazione su GUCE, GURI, quotidiani e periodici, piattaforme e albi)
- Notifica dell'avvenuta aggiudicazione ai partecipanti secondo quanto previsto dalla normativa
- Consulenza e collaborazione per tutte le problematiche tecniche di rilevanza relative ai lavori programmati nel P.O. "Madonna del popolo" di Omegna.

L'attività della SOS TE.C.A.N.O. dell'ASL VCO sarà prestata secondo le richieste e le indicazioni del Committente.

### **ART. 3 - Impegno orario**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, l'ASL VCO mette a disposizione del COQ proprio personale appartenente alla SOS TE.C.A.N.O. per un fabbisogno massimo di:

- circa 460 ore annuali, di norma suddivise in 9 ore a settimana, per le attività riferibili al Responsabile della SOS;
- circa 504 ore annue, di norma suddivise in 6 ore settimanali, per le attività riferibili al per-

sonale amministrativo afferente alla SOS TE.C.A.N.O.

L'attività sarà svolta dal lunedì al venerdì (con esclusione delle giornate festive), fuori dall'orario di servizio cui il personale è tenuto presso l'Azienda di appartenenza, al fine di non compromettere il regolare svolgimento dell'attività istituzionale presso l'ASL VCO.

#### **ART. 4 - Corrispettivo e rendicontazione**

Le ore impiegate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione saranno remunerate come di seguito specificato:

A) Dirigente = valore di remunerazione oraria riconosciuto pari ad € 60,00

B) Collaboratori (ex CAT. D) = valore di remunerazione oraria riconosciuto pari ad € 37,18.

La valorizzazione dell'impegno orario di ciascuna unità di personale avverrà secondo il criterio di ripartizione delle attività definito dal Responsabile della SOS TE.C.A.N.O.

Tali importi si intendono al netto degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVA posti a carico del Committente. Tale compenso, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, sarà ripartito tra il personale afferente la SOS TE.C.A.N.O., secondo la rendicontazione periodica predisposta dal Responsabile della SOS.

La SOS TE.C.A.N.O., entro il giorno 10 di ogni mese, trasmetterà al COQ specifica dichiarazione contenente il dettaglio delle attività svolte, nonché il numero di ore dedicate allo svolgimento di tale attività, attribuibili alla singola unità di personale afferente alla SOS, per consentire al COQ di espletare le verifiche e i controlli di competenza. Il COQ si impegna a far pervenire all'ASL VCO – SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni, entro il giorno 20 di ogni mese, la dichiarazione delle attività svolte, debitamente vistata dalla Direzione Generale COQ. Sulla scorta di tali attestazioni l'ASL VCO emetterà regolare fattura, con pagamento a 30 giorni data fattura.

L'ASL VCO, ad avvenuto incasso delle somme dovute dal COQ, provvederà a versare i compensi al personale che ha svolto l'attività fuori orario di servizio, dopo aver operato la

ritenuta del 5% quale partecipazione alle spese aziendali ed aver trattenuto gli oneri riflessi.

In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ dovrà far pervenire alla SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni comunicazione scritta con dettaglio delle problematiche riscontrate al fine di una verifica aggiuntiva.

#### **ART. 5 - Clausola di riservatezza**

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero comunicati da parte Committente, in virtù del presente contratto.

#### **ART. 6 - Privacy**

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

#### **ART. 7 - Assicurazione ed oneri**

Il COQ dovrà garantire al personale ASL VCO coinvolto nell'attività di consulenza la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, compresi quelli in itinere. L'assoggettamento all'IRAP degli importi convenuti, gli oneri contributivi INPDAP per l'attività prestata dal personale ASL VCO, sono a carico del Committente.

#### **ART. 8 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2025 e sino al 30/06/2026**.

È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. La convenzione potrà essere prorogata/rinnovata, previo accordo

tra le parti, per il tempo necessario alla conclusione di tutte le attività previste dalla convenzione e compatibilmente con la disponibilità della SOS TE.C.A.N.O..

#### **ART. 9 - Sicurezza**

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il COQ si impegna a fornire al personale dell'ASL VCO, di cui alla presente convenzione, il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di emergenza aziendale.

#### **ART. 10 - Controversie**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice Procedura Civile.

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito al presente disciplinare e che non si possano definire mediante accordo bonario saranno deferite al foro di Verbania.

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ovvero il mancato rispetto dei termini ivi stabiliti, devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo, previa formale diffida, l'adempimento in un termine non superiore a 15 giorni.

#### **ART. 11 - Registrazione e bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal COQ (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania prot. n. 22133 del 6 settembre 2010).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Omegna,

Omegna

C.O.Q. s.p.a.

ASL VCO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SOC AA.GG.LL.II.

(Dott. Mauro CARDUCCI)

(Dott. ssa Vittoria M. PRIOLO)